

PROGETTO DI FUSIONE TRA “SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI” E “I FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA”

A norma dell'art. 2501-ter del Codice Civile gli organi amministrativi di:

1. Sviluppo Artigiano Società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi;
2. I Fidi società cooperativa;

a conclusione delle trattative tra di loro intercorse ed in conformità alle intese raggiunte, hanno redatto il seguente progetto di fusione.

1. Società partecipanti alla fusione

Le società partecipanti alla fusione sono le seguenti:

Società Incorporante:

Denominazione: “Sviluppo Artigiano Società Consortile Cooperativa Di Garanzia Collettiva Fidi” (di seguito in breve Sviluppo Artigiano o incorporante);

Sede legale: Venezia-Marghera (VE), Via della Pila n. 3/A

Codice Fiscale: 90009050270

Partita IVA: 03876150271

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 90009050270

R.E.A.: VE-186912

Numero di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB:
n. 71 – Numero meccanografico Banca d'Italia: 19502.4

Data costituzione: 09/07/1984

Durata: fino al 31/12/2035

Consiglio di Amministrazione (al 18/05/2018):

Borin Mario – Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Bodini Davide – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Maistrello Ivano – Consigliere;

Donegà Mariano – Consigliere;

Fabbro Renato Enrico – Consigliere;

Boni Corrado – Consigliere;

Pent Alessandra Stefania – Consigliere;

Gaetarelli Massimo – Consigliere;

Rettore Matteo – Consigliere;

Sposato Massimo – Consigliere.

Collegio Sindacale (al 18/05/2018):

Bortoli Giancarlo – Presidente del Collegio Sindacale;

Luciani Marco – Sindaco effettivo;

Centurelli Maddalena – Sindaco effettivo;

Cagnin Pierpaolo – Sindaco supplente;

Mattiello Ausilia – Sindaco supplente.

Società Incorporanda:

Denominazione: “I Fidi Società Cooperativa” (di seguito in breve Ifidi o incorporanda)

Sede legale: Milano (MI), Via Marco D’Aviano n. 2

Codice Fiscale: 01946340120

Partita IVA: 01946340120

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 01946340120.

R.E.A.: MI-1848575

Numero di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 112 TUB: n. 25967 – Numero meccanografico Banca d’Italia: 19555

Data costituzione: 15/11/1990

Durata: fino al 31/12/2040

Consiglio di Amministrazione (al 18/05/2018):

Mazzoleni Ferracini Gianni Pietro – Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Vivace Giuseppe – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Cavagna Daniela – Consigliere;

Azzola Maria Teresa – Consigliere;

Cornali Luigi – Consigliere;

Rabaioli Davide - Consigliere

Collegio Sindacale (al 18/05/2018):

 **Gavezani Umberto** – Presidente del Collegio Sindacale;

Vanetti Pietro – Sindaco effettivo;

Andreoni Vittorio – Sindaco effettivo;

Turci Ilico – Sindaco supplente;

Loberto Salvatore – Sindaco supplente.

2. Statuto della società incorporante

La società incorporante conserverà la ragione sociale “Sviluppo Artigiano Società Consortile Cooperativa Di Garanzia Collettiva Fidi” e sarà retta dalle norme dell’attuale statuto della medesima, il cui testo viene allegato sub 1), quale parte integrante e sostanziale del progetto di fusione.

3. Il rapporto di cambio delle quote

Premesso che:

- a) le disposizioni inerenti ai diritti dei soci, contenute negli attuali Statuti delle Società interessate nel processo di fusione, anche se in alcuni casi sono tra di loro formalmente parzialmente difformi, prevedono, in forza dei vigenti disposti di legge, che:
- le somme eventualmente corrisposte al momento della sottoscrizione della quota, non a titolo di capitale, rimangono acquisite alla società a titolo definitivo;
 - è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, dei dividendi e degli avanzi di gestione ai soci;
 - le riserve sociali non possono essere ripartite fra i soci medesimi;
 - in caso di scioglimento o cessazione della società l’intero patrimonio sociale, dedotte le passività e le quote a titolo di capitale sociale in misura non superiore all’importo versato dai soci, sarà devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale il confidi aderisce o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25, dell’articolo 13, del D.L. 30/09/2003, n. 269 (convertito nella Legge 24/11/2003, n. 326) e sue successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci restano valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla società;
 - nel caso di perdita della qualità di socio, recesso o esclusione, al socio o, in caso di morte, ai suoi eredi, viene rimborsata la sola porzione del valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale versata in sede di sottoscrizione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio afferente all’esercizio in cui il singolo rapporto sociale si scioglie, e alle obbligazioni non adempite o da adempiere a carico del socio. È in ogni caso esclusa la possibilità di restituire ai soci uscenti la porzione del valore nominale della quota sociale posseduta, originata da aumenti gratuiti del capitale sociale.

In ipotesi di liquidazione della quota, la riduzione del capitale sociale della Società deve avvenire nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge pro tempore vigenti;

- il socio che cessa di far parte della società ed eventualmente i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, decesso, esclusione o decadenza si sono verificati;
- qualora, entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, si verifichi l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto;
- qualora il socio morto, receduto, decaduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della società obbligazioni, i cui effetti si producono anche successivamente alla morte, recesso, decadenza o esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 del codice civile;
- nell'ipotesi in cui, alla data di efficacia della morte, recesso, esclusione o decadenza del socio, sussistano garanzie e/o controgaranzie e/o cogaranzie rilasciate dal confidi in favore del socio, quest'ultimo o i suoi eredi saranno tenuti ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resteranno vincolati agli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi stabiliti dal consiglio di amministrazione del confidi ai sensi dello statuto, sino a che la garanzia, la controgaranzia o la cogaranzia rilasciata dal confidi non venga estinta anche in via anticipata. Alternativamente la liquidazione della quota terrà in debita considerazione gli obblighi non ancora adempiuti;
- ai soci sono riconosciuti uguali diritti indipendentemente dal valore quota di partecipazione al capitale.

Le disposizioni di cui sopra, contenute nei singoli Statuti delle Società partecipanti alla fusione, in forza dei vigenti disposti di legge sono tra di loro uniformi e vengono mantenute inalterate all'interno dello Statuto della Società incorporante;

- b) nella determinazione del rapporto di cambio non si tiene conto dei rispettivi capitali economici delle due Società cooperative, bensì dei soli valori nominali delle quote, al fine di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai soci;
- c) il comma 40, dell'art. 13, del D.L. n. 269 del 30/09/2003, sancisce che “... qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del Codice Civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale”;

tutto ciò premesso

il rapporto di cambio viene determinato alla pari, in relazione ai valori nominali delle quote possedute da ciascun socio a titolo di partecipazione ai capitali sociali delle due Società. Il valore nominale complessivo delle quote possedute ante fusione rimarrà inalterato nella Società Sviluppo Artigiano Società consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi, con esclusione di qualsiasi riferimento alle entità dei patrimoni netti delle due Società che si fondono e prevedendo per i consorziati il mantenimento dei loro precedenti diritti e comunque uguali diritti all'interno della Società incorporante.

4. Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante ai soci della società incorporanda

Dato che il rapporto di cambio delle quote è alla pari per le motivazioni descritte nel paragrafo precedente, a seguito della fusione per incorporazione:

- i soci di Sviluppo Artigiano conserveranno le quote detenute prima della fusione;
- a ciascun socio di Ifidi sarà assegnata un'unica quota sociale di Sviluppo Artigiano di valore nominale pari all'ammontare complessivo del valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale di Ifidi dallo stesso detenute sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, ciò al fine di rispettare il vincolo sul valore minimo della quota fissato nello statuto dell'incorporante in € 5,16.

5. Data di decorrenza della partecipazione agli utili

Gli statuti della società incorporanda e dell'incorporante prevedono il divieto della distribuzione, sotto qualsiasi forma, dei dividendi e degli avanzi di gestione ai soci. Tale divieto verrà mantenuto anche a seguito della fusione per incorporazione ed è pertanto esclusa ogni partecipazione agli utili.

6. Data di decorrenza dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell'incorporante

La data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante viene **fissata al 01/01/2018** e ciò anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 172, del DPR del 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

È escluso qualsiasi trattamento riservato a particolari categorie di soci.

8. *Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione*

Sono esclusi vantaggi particolari a favore dei soggetti a cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

9. *Situazioni patrimoniali*

Ai fini della fusione saranno utilizzate le situazioni patrimoniali risultanti:

- dal bilancio al 31/12/2017 di Sviluppo Artigiano, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 07/05/2018;
- dal bilancio al 31/12/2017 di Ifidi approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 04/05/2018;

così come previsto dall'art. 2501 quater, 2° comma C.C., in quanto entrambe le società depositeranno presso la loro sede sociale entro il 30/06/2018, i rispettivi progetti di fusione.

Marghera –Venezia, 23 maggio 2018

Milano, 22 maggio 2018

*Per il Consiglio di Amministrazione di
Sviluppo Artigiano Società Consortile
Cooperativa Di Garanzia Collettiva
Fidi*

Il Presidente
Rag. Mario Borin

*Per il Consiglio di Amministrazione di
I Fidi Società Cooperativa*

Il Presidente
Mazzoleni Ferracini Gianni Pietro